

- Federnotizie - <https://www.federnotizie.it> -

## Il legato di rapporti bancari e il ruolo della banca

Scritto da [Michele Laffranchi](#) il 5 Maggio 2021 @ 8:30 Argomento: Approfondimento giuridico, Clausole in rete |

---

Scopo del presente contributo è quello di analizzare, anche alla luce della recente [sentenza del Tribunale di Genova del 20 ottobre 2020, numero 1638](#), le differenti tipologie di legato aventi ad oggetto rapporti bancari e la connessa problematica della individuazione del soggetto legittimato a chiedere alla banca la disponibilità di tali rapporti.

### 1. Introduzione

Come si vedrà nel prosieguo, vi sono due distinte questioni da affrontare.

La prima riguarda la natura del diritto che, ai sensi dell'art. 649 comma 1 c.c., il legatario acquista direttamente senza bisogno di accettazione.

La seconda riguarda l'applicabilità, a queste tipologie di legato, del terzo comma dell'art. 649 c.c., ai sensi del quale "Il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore".

Su entrambe le questioni vi sono, come vedremo, opinioni diverse.

In tale divergenza di opinioni non è certo agevole la posizione della banca, stretta com'è tra il rischio di un'azione di risarcimento danni per aver pagato un soggetto poi ritenuto non legittimato e quello di un'azione di risarcimento danni per aver negato il tempestivo pagamento a un soggetto poi ritenuto legittimato.

Prima di passare ad affrontare le questioni sopra indicate occorre, tuttavia, qualche precisazione in ordine all'ambito di indagine del presente contributo.

Suo scopo principale è quello di analizzare una specifica tipologia di legati e, precisamente, quelli aventi ad oggetto i rapporti bancari del defunto al momento del decesso senza indicazione di un esatto ammontare monetario.

Si analizzeranno, comunque, anche la differente tipologia di legati aventi ad oggetto una determinata somma di denaro, al fine di evidenziarne le differenze rispetto alla fattispecie di

principale interesse.

## 2. Legati a effetti reali e legati a effetti obbligatori

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame occorre ricordare preliminarmente la distinzione tradizionalmente operata tra legati ad effetti reali e legati ad effetti obbligatori.

Sul piano della efficacia i legati ad effetti reali comportano, per il legatario, l'immediato acquisto del diritto oggetto del legato, mentre nei legati ad effetti obbligatori sorge, all'apertura della successione, solo l'obbligo, in capo all'onerato, di adempiere, a favore del legatario, una certa prestazione.

Nei legati ad efficacia reale, quindi, delazione, vocazione e acquisto coincidono. Il legatario potrà immediatamente disporre del diritto oggetto del legato, mentre l'onerato, di regola l'erede, non potrà disporre in alcun modo di tale diritto.

Nei legati obbligatori, invece, occorre distinguere il momento in cui il legatario acquista un diritto di credito alla prestazione nei confronti dell'onerato, dal momento in cui tale diritto trova piena attuazione. Il primo momento coincide, di regola, con la delazione, mentre il secondo necessita l'adempimento da parte dell'onerato.

Tale distinzione non sembra contraddetta né dall'art. 495 comma 1 c.c., ai sensi del quale, nell'ambito della procedura di accettazione con beneficio di inventario, "l'erede (...) paga (...) i legatari a misura che si presentano", né dall'art. 662 c.c. che si riferisce alla "prestazione del legato". Tali norme, pur non facendo alcuna distinzione tra le differenti tipologie di legati, sembrano, infatti, doversi ritenere applicabili ai soli legati ad effetti obbligatori dove, inevitabilmente, occorre l'adempimento di una prestazione da parte dell'onerato, e non, invece, ai legati ad effetti reali dove a carico dell'onerato non vi è alcuna obbligazione da adempiere[1].

Occorre comunque precisare che l'acquisto del legato avviene sempre *ope legis* senza necessità di accettazione e che la differenza tra le due tipologie di legato riguarda solo l'acquisto della utilità finale che il testatore vuole sia attribuita al legatario. Nei casi di legati ad effetti reali questo avverrà immediatamente; nei casi di legati ad effetti obbligatori questo avverrà solo a seguito dell'adempimento dell'onerato[2].

## 3. Legati di specie e legati di genere

Sempre al fine di inquadrare correttamente la fattispecie in esame occorre ricordare anche la distinzione tra legati di specie e legati di genere.

I legati di specie sono disciplinati dall'art. 649 comma 2 c.c. ai sensi del quale "Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore".

Essi rientrano, evidentemente, nell'ambito dei legati ad effetti reali.

I legati di genere rientrano, invece, nell'ambito dei legati ad effetti obbligatori.

Ricorre tale fattispecie quando oggetto del legato sono cose prese in considerazione dal testatore per quella che è una loro qualità tipica e comune del genere a cui appartengono e che

presentano la caratteristica di essere fra loro sostituibili, o per volontà del testatore, o per la loro intrinseca fungibilità[3].

In questi casi il legato ha effetti obbligatori in quanto, essendo la cosa che ne forma l'oggetto determinata solo nel genere di appartenenza, non può essere punto di riferimento oggettivo di un diritto reale[4].

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra onerato e legatario è necessario, affinché il legatario possa acquisire la titolarità del diritto oggetto di legato di genere, che l'onerato proceda alla individuazione. Ai sensi dell'art. 664 c.c., infatti, nel legato di cosa determinata soltanto nel genere il trasferimento al legatario necessita della scelta, da parte dell'onerato, fra più beni appartenenti al medesimo genere[5].

Giova, al riguardo, richiamare il principio di carattere generale sancito dall'art. 1378 c.c., ai sensi del quale, nei casi di trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con la individuazione.

Peculiarità del legato di genere è che esso è valido anche se nessuna cosa del genere esisteva nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (art. 653 c.c.).

Per il legato di specie vale, al contrario, quanto precisato all'art. 654 c.c. ai sensi del quale "Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare (...) il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte".

## **4. Legati aventi a oggetto una somma di denaro**

Illustrate le categorie generali di legati, e prima di passare alla trattazione dei legati aventi ad oggetto i rapporti bancari, pare utile analizzare le differenti ipotesi di legati aventi ad oggetto una determinata somma di denaro.

### **a) Legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro**

Clausole testamentarie: "Lego a favore di Tizio la somma di Euro 10.000", oppure, "Lego a favore di Tizio la somma di Euro 10.000. Tale somma può essere rinvenuta sul mio conto corrente n. ... presso la filiale ... della banca ..., ferme comunque restando sia la libertà per l'onerato di utilizzare altre somme per adempiere al legato, sia l'efficacia del legato anche nei casi in cui, al momento della mia morte, tale conto corrente sia estinto o su tale conto corrente si trovi una somma non sufficiente".

Il legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro è un tipico esempio di legato di genere ad effetti obbligatori.

L'unica particolarità del legato avente ad oggetto una somma di denaro consiste nel fatto che la scelta e la discrezionalità demandata all'erede non riguarda la qualità dell'oggetto, che nel caso del denaro è sempre la medesima, ma la fonte o la provenienza del denaro utilizzato per soddisfare il legatario. Per il denaro non si può, infatti, distinguere, come fa l'art. 664 c.c., tra cose di qualità inferiore alla media, cose di qualità non inferiore alla media e cose di media qualità.

Spetterà, invece, all'erede, ai sensi dell'art. 664 c.c., il diritto di scegliere ed individuare la concreta somma di denaro da corrispondere al legatario, prelevando tale somma da un conto corrente piuttosto che da un altro, ricavandola dalla liquidazione di un bene a sua scelta della eredità o, ancora, utilizzando denaro proprio.

Il legatario, come in tutti i legati ad effetti obbligatori, acquisterà immediatamente, ai sensi del comma 1 dell'art. 649 c.c., solo il diritto di agire nei confronti dell'erede onerato affinché questi proceda tempestivamente alla scelta e al conseguente pagamento.

Nessuna pretesa il legatario potrà, invece, avanzare nei confronti della eventuale banca in quanto sarà comunque l'erede, ai sensi del citato art. 664 c.c., a poter scegliere da dove prelevare la somma necessaria ad adempiere al legato.

Solo l'erede onerato potrà, quindi, agire nei confronti della eventuale banca al fine ottenere la messa a disposizione delle somme necessarie ad adempiere il legato.

Per questo tipo di legato trova certamente applicazione il citato art. 653 c.c. e, pertanto, il legato è sempre valido anche se la somma non esiste nell'asse relitto.

Quanto sopra esposto vale anche nel caso in cui la disposizione testamentaria contenga l'indicazione di un certo conto corrente al solo scopo di informare l'onerato del luogo in cui è possibile reperire il denaro senza, tuttavia, volere condizionare l'efficacia della disposizione testamentaria alla circostanza che tale somma si trovi ancora su tale conto alla data del decesso e senza voler vincolare l'erede a prelevare necessariamente la somma da tale conto corrente.

## **b) Legato avente a oggetto una determinata somma di denaro da prelevarsi da un determinato conto corrente**

Clausola testamentaria: "Lego a favore di Tizio la somma di Euro 10.000 da prelevarsi sul mio conto corrente n. ... presso la filiale di ... della banca ... , Nel caso in cui al momento della mia morte tale conto corrente sia stato estinto, il legato non avrà effetto; nel caso in cui al momento della mia morte su tale conto corrente si trovi una somma inferiore a quella sopra indicata, il legato avrà effetto nel limite della somma che vi si trova".

Il testatore può accompagnare la disposizione avente ad oggetto una determinata somma di denaro con l'indicazione, vincolante per l'erede onerato, di un conto corrente bancario sul quale rinvenire la somma oggetto di legato.

Contrariamente alla ipotesi trattata nel paragrafo precedente, in questo caso, l'efficacia del legato è condizionata alla esistenza della somma che ne forma l'oggetto su un certo conto corrente alla apertura della successione[6].

Si tratta, infatti, di una specifica ipotesi di legato di cose (denaro) da prendersi da un certo luogo (conto corrente), legato che, ai sensi dell'art. 655 c.c., "ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova".

Sembra dubbio che in questo caso possano considerarsi valide le considerazioni sopra svolte in relazione al legato di genere e, in particolare, in relazione al legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro senza ulteriori indicazioni. Nel caso in esame, infatti, non sembra

necessaria alcuna attività di individuazione da parte dell'erede onerato, né sembra residuare alcuno spazio per una sua scelta discrezionale. Come abbiamo visto, infatti, nell'ambito del legato avente ad oggetto una somma di denaro la discrezionalità demandata all'erede onerato non riguarda la qualità del bene oggetto del legato, che è sempre la medesima, ma solo la possibilità di scegliere da dove ricavare tale somma. Nel caso in esame, tuttavia, tale scelta è già stata compiuta dal testatore mediante l'indicazione nel testamento del conto corrente da cui prelevare la somma. Non essendoci necessità di alcuna attività da parte dell'erede potrebbe, allora, ritenersi che, in questo caso, il legato abbia effetti, non obbligatori, ma reali e determini l'immediato acquisto in capo al legatario del diritto di ottenere direttamente dalla banca la somma indicata nel testamento o l'intero saldo del conto corrente nel caso in cui sullo stesso vi sia depositata, al momento della apertura della successione, una somma inferiore.

Occorre, comunque, ritenere che il legato abbia effetto per l'intera somma indicata nel testamento anche quando, alla morte del testatore, tale somma non si trovi, in tutto o in parte, sul conto corrente indicato perché rimossa temporaneamente. Si pensi alla non certo frequente ma possibile ipotesi di temporanea chiusura di una filiale della banca che imponga al correntista di spostare temporaneamente su altro conto corrente la propria liquidità. Ai sensi dell'art. 655 c.c., infatti, il legato di cosa da prendersi da certo luogo ha effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non si trovano, in tutto o in parte, nel luogo indicato e in cui di solito erano custodite perché ne erano state rimosse temporaneamente.

Ove, invece, la rimozione della somma dal conto corrente indicato nel testamento sia definitiva, occorre domandarsi se sia o meno rilevante la volontà del testatore di revocare il legato.

Secondo l'opinione prevalente non è consentito indagare la volontà del testatore non prevedendo l'art. 655 c.c., contrariamente all'art. 686 comma 3 c.c. per i casi di alienazione o trasformazione dell'oggetto del legato, la possibilità di dare prova contraria rispetto alla presunzione data dal legislatore[Z].

### **c) Legato avente a oggetto una determinata somma di denaro da prendersi dal patrimonio del testatore**

Clausola testamentaria: "Lego a favore di Tizio la somma di Euro 10.000 da prendersi dal mio patrimonio".

Il testatore può integrare il lascito di una somma di denaro con la precisazione che tale somma deve essere presa dal suo patrimonio.

In altre parole, il testatore può derogare al disposto del già citato art. 653 c.c. per rendere, invece, applicabile l'art. 654 c.c. ai sensi del quale "quando il testatore ha lasciato (...) una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte".

In questo caso, quindi, il legato avrà effetto solo se e in quanto la somma di denaro indicata nel testamento sia immediatamente disponibile nel patrimonio ereditario.

Per somma immediatamente disponibile sembra potersi considerare non solo il contante eventualmente presente nell'asse ereditario, ma anche il saldo attivo di un conto corrente, posto

che il valore rappresentato dallo stesso è valutato, nella considerazione generale, equivalente a denaro liquido.

In mancanza di somme immediatamente disponibili, sembra, invece, doversi escludere che il legatario possa pretendere dall'erede onerato che vengano liquidati altri beni o altri rapporti bancari facenti parte dell'asse ereditario al fine di adempiere al legato.

Anche in questo caso valgono comunque le considerazioni svolte nella ipotesi generale di legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro e, pertanto, anche in questo caso, solo l'erede onerato avrà il diritto, ad esempio nel caso di pluralità di conti correnti intestati al defunto, di scegliere discrezionalmente da quale conto corrente prelevare la somma necessaria a pagare il legatario e di chiedere alla banca la messa a disposizione di tale somma.

Tale conclusione può, forse, essere messa in discussione nel solo caso in cui, alla apertura della successione, nel patrimonio del testatore vi sia la immediata disponibilità solo di una somma pari o inferiore a quella indicata nel testamento. In questo caso, infatti, l'intera somma è necessariamente destinata al legatario, senza possibilità di alcuna scelta discrezionale da parte dell'erede onerato. In questo solo caso può, forse, ipotizzarsi una efficacia reale del legato.

## 5. Legati aventi ad oggetto rapporti bancari

Analizzate le varie ipotesi di legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro, possiamo ora passare alla analisi delle differenti ipotesi di legato avente ad oggetto rapporti bancari senza indicazione di un nominale monetario.

### a) Legato avente a oggetto il saldo attivo di un determinato conto corrente o dossier titoli

Clausole testamentarie: "Lego a favore di Tizio ogni somma presente alla mia morte sul conto corrente n. ... presso la filiale di ... della banca ..." o, anche, "Lego a favore di Tizio ogni diritto sui titoli presenti alla mia morte sul conto deposito titoli n. ... presso la filiale di ... della banca ...".

Il testatore potrebbe decidere di attribuire a titolo di legato, non una determinata somma di denaro, ma ogni somma presente su un certo conto corrente alla data della sua morte.

Questo tipo di legato può essere ricondotto nell'ambito delle disposizioni testamentarie *per relationem*, in quanto la finale determinazione dell'oggetto del legato avviene per mezzo di un elemento esterno alla volontà del testatore e, precisamente, per mezzo del riferimento contenuto nel testamento ad un determinato conto corrente[8].

Anche in questo caso il legato parrebbe inquadrabile nell'ambito dei legati di cosa (il denaro) da prendersi da un certo luogo (il conto corrente).

Occorre, tuttavia, precisare che, se anche si ritenesse che il denaro sia l'oggetto del legato in esame, si tratterebbe di una ipotesi del tutto differente rispetto al legato di una determinata somma di denaro quale analizzato al paragrafo precedente.

Nella fattispecie in esame, infatti, pur non essendo nel testamento indicato un importo preciso, al momento della morte del testatore, l'oggetto del legato è esattamente determinato sulla base della mera operazione fattuale della verifica degli importi esistenti sul conto corrente indicato nel

testamento, senza alcuna possibile scelta discrezionale da parte dell'erede onerato e senza alcuna necessità di collaborazione da parte sua.

Con riferimento ai legati di cosa da prendersi in un certo luogo è stato, infatti, chiarito che la scelta dell'erede onerato è necessaria solo quando oggetto del legato sono solo alcune delle cose appartenenti ad un certo genere che si trovano in un certo luogo e non, invece, quando oggetto del legato sono tutte le cose (es. tutto il denaro) di un certo genere che si trovano in un certo luogo (es. in un determinato conto corrente)[[9](#)].

Forse più corretto è, comunque, l'inquadramento del legato in esame nell'ambito dei legati di credito. Oggetto del legato può, infatti, considerarsi il credito, trasferibile a causa di morte, che il correntista vanta nei confronti della banca alla consegna del saldo attivo del conto corrente[[10](#)].

Il legato di credito è disciplinato dall'art. 658 c.c., ai sensi del quale "Il legato di un credito (...) ha effetto per la sola parte del credito (...) che sussiste al tempo della morte del testatore"[[11](#)].

Anche ritenendo applicabile tale norma viene, quindi, confermato che il legato ha effetto soltanto per il denaro che si trova sul conto corrente alla apertura della successione[[12](#)].

Il legato di credito viene, inoltre, considerato specifica ipotesi di cessione di credito e ad esso si ritiene applicabile, in quanto compatibile con i trasferimenti a causa di morte, la disciplina contenuta agli artt. 1260 e seguenti c.c.[[13](#)].

Quale che sia l'inquadramento ritenuto preferibile, deve ritenersi che il legato avente ad oggetto il saldo attivo di un determinato conto corrente sia, per quanto sopra illustrato, un legato di specie ad effetti reali.

Ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., il legatario acquista, infatti, direttamente e immediatamente dal *de cuius* la titolarità del saldo attivo del conto corrente, senza necessità della intermediazione o dell'adempimento di una obbligazione da parte dell'erede onerato.

Le conclusioni ai cui si è giunti nel presente paragrafo sembrano, poi, potersi ritenere valide anche nel caso in cui oggetto del legato non sia il saldo attivo di un conto corrente, ma sia un differente tipo di rapporto bancario individuato nel testamento. Si pensi, ad esempio, al legato con cui si attribuiscono tutti i titoli detenuti in un certo dossier.

Anche questa fattispecie rientra, infatti, nell'ambito dei legati di cosa (i titoli) da prendersi da un certo luogo (il conto deposito titoli) in cui, facendo il testamento riferimento a tutti i titoli detenuti in un determinato dossier e non solo ad alcuni, la determinazione dell'oggetto del legato avviene per mezzo del solo riferimento ad un determinato dossier titoli, senza necessità di alcuna scelta o individuazione da parte dell'erede onerato.

## **b) Legato avente a oggetto tutti i rapporti bancari presso una determinata banca o presso una determinata filiale**

Clausole testamentarie: "Lego a favore di Tizio, per la quota di 1/2 e a favore di Caio per la restante quota di 1/2 tutti i miei rapporti bancari presso qualsiasi filiale della banca ..." oppure "Lego a favore di Tizio, per la quota di 1/2 e a favore di Caio per la restante quota di 1/2 tutti i miei rapporti bancari presso la filiale di ... della banca ...".

Anche in questo caso, ai sensi dei già richiamati artt. 655 e 658 c.c., il legato avrà effetti solo con riferimento ai rapporti bancari che risulteranno intestati al testatore alla sua morte presso una certa banca o presso una certa filiale<sup>[14]</sup>.

In questo caso il legato dovrà essere inquadrato nell'ambito dei legati di credito per quei rapporti bancari, quali il saldo attivo di un conto corrente, che, come abbiamo visto, possono essere qualificati quali crediti, mentre dovrà essere inquadrato nel più generale ambito dei legati di specie per gli altri rapporti bancari.

Avendo il legato ad oggetto tutti i rapporti bancari presso una certa banca o filiale non vi è, infatti, alcuno spazio per un scelta da parte dell'erede onerato.

Anche in questo caso, quindi, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., il legatario acquisterà direttamente dal *de cuius*, senza alcuna intermediazione dell'erede onerato, la titolarità dei rapporti bancari.

### **c) Legato avente a oggetto tutti i rapporti bancari**

Clausola testamentaria: "Lego a favore di Tizio, per la quota di 1/4 e a favore di Caio per la quota di 3/4 tutti i miei rapporti bancari".

Anche in questo caso l'esatto oggetto del legato è determinato a posteriori mediante la verifica di fatto della situazione esistente al momento del decesso.

Si applica, evidentemente, il già richiamato art. 654 c.c. e, pertanto, il legato ha effetto solo per i rapporti bancari intestati al testatore al tempo della sua morte.

Anche in questo caso per l'esatta determinazione dell'oggetto del legato non occorre alcuna scelta da parte dell'erede onerato.

Anche in questo caso, quindi, può ritenersi che il legatario acquisti direttamente dal *de cuius*, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c. e senza alcuna intermediazione dell'erede onerato, la titolarità di tutti i rapporti bancari.

## **6. Applicabilità dell'art. 649 comma 3 c.c. ai legati aventi ad oggetto rapporti bancari**

Da quanto illustrato nei paragrafi precedenti risulta evidente che, per i legati aventi ad oggetto una determinata somma di denaro senza indicazioni ulteriori, il problema della applicabilità dell'art. 649 comma 3 c.c. ai sensi del quale, come già sopra ricordato, "Il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore", è di scarsa rilevanza. In questi casi, infatti, il legatario non deve limitarsi a chiedere all'erede il possesso del bene, ma deve chiedere all'erede che lo stesso adempia all'obbligo di scegliere, identificare e trasferire la somma di denaro oggetto di legato. La collaborazione dell'erede è, pertanto, sempre richiesta.

Diverse, invece, le sopra analizzate fattispecie di legato per le quali non è richiesta la individuazione da parte dell'erede onerato.

In questi casi il legatario, come abbiamo visto, diventa immediatamente titolare dell'oggetto del legato per acquisto *mortis causa* direttamente dal testatore, senza necessità di alcuna

collaborazione da parte dell'erede.

In relazione a tali tipologie di legati, occorre, quindi, valutare se sia applicabile l'art. 649 comma 3 c.c., vale a dire se il legatario, già titolare dei rapporti bancari ai sensi dei primi due commi del medesimo articolo, debba comunque rivolgersi all'erede per ottenere la concreta disponibilità di dei rapporti bancari.

I dubbi derivano dal fatto che, nel caso di legato di rapporti bancari, il possessore dei beni è un soggetto terzo (la banca) diverso dall'erede onerato e, inoltre, il concetto di possesso, cui fa riferimento l'art. 649 comma 3 c.c., male si adatta alla ricostruzione del legato di rapporti bancari quale legato di credito.

Se tale norma fosse ritenuta applicabile, sarebbe, allora, legittimo il rifiuto della banca di immettere il legatario nella disponibilità dei rapporti bancari senza il consenso dell'erede onerato.

Ove, al contrario, si ritenesse la norma non applicabile, il legatario potrebbe pretendere dalla banca l'immediata disponibilità dei rapporti bancari a prescindere dal consenso dell'erede onerato.

Pare utile, in relazione a tale problematica, analizzare come la questione è stata affrontata nei casi sottoposti alla decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario e dalla giurisprudenza di merito.

## **7. Le decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario**

La questione relativa alla individuazione del soggetto legittimato a chiedere alla banca il pagamento nei casi di legati aventi ad oggetto rapporti bancari è stata più volte affrontata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)[[15](#)].

In tutti i casi sottoposti all'ABF, il legatario che agiva per ottenere direttamente dalla banca la disponibilità dei rapporti bancari, senza intervento o collaborazione dell'erede, è sempre risultato perdente.

In alcuni casi la richiesta è stata respinta rilevando un asserito difetto di legittimazione a proporre il ricorso all'ABF, in altri casi perché considerata non fondata nel merito.

Vediamo di seguito alcune di queste decisioni.

### **a) Collegio di Milano: Decisione n. 1461 del 13 luglio 2011**

La ricorrente, quale legataria di "tutte le attività depositate presso le banche", con il ricorso chiede la restituzione a proprio favore di tutte le somme depositate presso una certa banca.

Il Collegio ritiene che i diritti fatti valere dalla ricorrente non spettano a quest'ultima, bensì all'originario cliente o, in caso di decesso, ai soli successori a titolo universale, ai quali dunque compete, in via esclusiva, la legittimazione attiva ad adire l'ABF[[16](#)].

### **b) Collegio di Napoli: Decisione n. 1115 del 25 febbraio 2014**

Il ricorrente, evidenziata la propria qualità di legatario di "tutte le somme di denaro e capitali in genere, anche investiti in azioni, fondi, depositi o qualunque altro titolo di credito, esistenti alla data del decesso", lamenta il rifiuto della banca di consegnare la somma di cui a un deposito amministrato, nel quale risultavano immesse quote di fondi comuni. Contesta, in particolare, il

legatario che la banca richiama "l'autorizzazione degli eredi", atteso che, a parere del ricorrente, il "legato riguarda un bene che si trova nel patrimonio del *de cuius*, quindi ad efficacia reale, che si trasmette direttamente al legatario".

Anche in questo caso il Collegio rileva un difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, atteso che i diritti fatti valere "non spettano a quest'ultimo, bensì all'originario cliente e ai suoi successori a titolo universale, ai quali dunque compete in via esclusiva la legittimazione attiva in relazione a eventuali contestazioni volte a ottenere la restituzione".

### **c) Collegio di Milano: Decisione N. 4902 del 17 giugno 2015**

Il ricorrente contesta il rifiuto da parte della banca di svincolare i rapporti bancari a favore del legatario "qualora i nominati eredi della defunta non si fossero presentati personalmente presso la filiale a sottoscrivere disposizioni concordi atte a consentire l'esecuzione del legato".

Anche in questo caso il Collegio ritiene fondata l'eccezione sollevata dalla banca di carenza di legittimazione attiva del legatario ricorrente, il quale non è erede della *de cuius* e, quindi, neanche "cliente" ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

### **d) Collegio di Milano: Decisione n. 1700 del 24 febbraio 2016**

In questo caso il Collegio, entrando nel merito della questione, esprime il parere che il legislatore abbia stabilito con principio inderogabile che il possesso del legato sia da richiedere all'erede e non a terzi (in questo caso la banca depositaria). A parere del Collegio, quindi, non è alla banca che il legatario deve rivolgersi, bensì all'onerato (ossia agli eredi) cui deve richiedere, come previsto dalla legge, la consegna del legato medesimo.

### **e) Collegio di Roma: Decisione n. 82 del 04 gennaio 2018**

Anche in questo caso la ricorrente lamenta il rifiuto della banca di liquidare in suo favore i rapporti bancari oggetto di legato e chiede all'Arbitro di condannare la banca stessa a procedere in tal senso; chiede altresì la condanna della banca al risarcimento di danni conseguenti al ritardo ed al conseguente deprezzamento dei titoli.

Anche in questa occasione il Collegio esprime il parere che il legatario debba rivolgersi agli eredi per far valere le sue pretese sul bene legatogli ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c..

Ritiene, quindi, il Collegio del tutto legittimo il rifiuto opposto dalla banca resistente di dar corso alle istanze della ricorrente in quanto quest'ultima deve indirizzare le proprie pretese agli eredi della *de cuius*, in favore dei quali dovrà avvenire lo svincolo delle somme giacenti sul deposito titoli.

## **8. Le decisioni della giurisprudenza di merito**

Maggiore fortuna, rispetto a quanto avvenuto nei procedimenti davanti all'ABF, hanno avuto i legatari davanti alla giurisprudenza di merito.

Vediamo di seguito le due decisioni che hanno affrontato la questione di nostro interesse.

### **a) Tribunale di Taranto: ordinanza n. 2763 del 5 novembre 2013**

Il Tribunale di Taranto, investito della questione, chiarisce, innanzi tutto, che la disposizione a titolo particolare con la quale il testatore attribuisce al legatario il saldo del conto corrente deve ritenersi integrare una ipotesi di legato di specie avente ad oggetto una cosa determinata e quindi, ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.c., si deve intendere acquisita la proprietà in capo al legatario al momento della morte del testatore.

Prosegue l'ordinanza chiarendo che, trattandosi di legato avente ad oggetto le somme risultanti a credito sul conto corrente indicato dal testatore, ossia il suo saldo, deve ritenersi che si sia voluto attribuire al legatario la legittimazione a riscuoterlo direttamente dalla banca, senza l'intermediazione degli eredi onerati.

Al riguardo il Tribunale richiama la sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile 6 giugno 2013 n. 14358, la cui massima così recita: "La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire, col lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento".

Il Tribunale nega, poi, che alla fattispecie in esame si applichi l'art. 662 c.c., richiamato dalla banca opponente a sostegno della asserita necessità dell'intervento e della prestazione dell'erede onerato. Tale norma, infatti, disciplina il solo caso in cui la disposizione particolare si traduce in un *facere* mentre, nel caso in esame, il trasferimento del diritto nel patrimonio del legatario si verifica immediatamente con la morte del testatore.

Il Tribunale prende, infine, posizione sulla questione della applicabilità al caso in esame dell'art. 649 comma 3 c.c.. Con riferimento a tale norma chiarisce che oggetto del legato è proprio la legittimazione a riscuotere la somma nei confronti della banca; non occorre, quindi, che siano gli eredi a riscuotere, come presupposto dalla difesa della banca opponente, per poi trasferire la somma al legatario. Le somme, inoltre, sono nella detenzione della banca, presso la quale il conto corrente era stato accesso dal testatore, ed il legatario, quale nuovo possessore a titolo di proprietà, deve avere azione diretta nei confronti della banca detentrici.

## **b) Tribunale di Genova: Sentenza 20 ottobre 2020, n. 1638**

Veniamo, ora, alla decisione che ha dato occasione al presente contributo.

La controversia sottoposta alla valutazione del Tribunale di Genova verteva su un legato avente ad oggetto i risparmi del testatore "ovunque siti e comunque impiegati".

Nel caso concreto oggetto di legato dovevano intendersi: il saldo attivo di un conto corrente, i titoli custoditi in un deposito titoli e le quote di un fondo di investimento.

A fronte della richiesta presentata alla banca di liquidare a suo favore i valori oggetto del legato, la legataria si era vista opporre un rifiuto.

La banca, come di consueto, riteneva, da una parte, di dover consegnare i beni, ancorché oggetto di legato, solo agli eredi e, dall'altra, che solo agli eredi la legataria avrebbe potuto chiedere il pagamento.

Il Tribunale, in primo luogo, riconosce la legittimazione attiva e passiva di legataria e banca quali soggetti, attivo e passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Con tale affermazione il Tribunale supera, quindi, la concezione, propria dell'ABF, per la quale parte del rapporto bancario è solo l'originario cliente o, in caso di suo decesso, solo i suoi eredi.

Il Tribunale prosegue chiarendo che, con riferimento alle somme di denaro depositate presso l'istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, non vi è dubbio che il legato debba qualificarsi come legato di specie, atteso il fatto che l'indicazione operata dal *de cuius* con riferimento ai propri "risparmi ovunque siti e comunque impiegati" ha manifestato la volontà di attribuire non già un ammontare di numerario qualunque, bensì il diritto ad esigere il capitale ed i frutti civili del deposito che, all'apertura della successione, fossero presenti sul conto[17].

La natura della disposizione comporta, a parere del Tribunale, la certa applicazione del comma 2 dell'art. 649 c.c. e, quindi, l'immediato acquisto del bene legato, senza necessità di collaborazione dell'erede.

Il Tribunale precisa, poi, che, essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo (la banca) già debitore nei confronti del *de cuius*, viene in rilievo il disposto dell'art. 658 c.c., in forza del quale il legatario ha il diritto di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del debitore o dell'erede dell'originario creditore.

Il Tribunale nega, poi, che alla fattispecie in esame debba applicarsi il più volte richiamato art. 649 comma 3 c.c. in quanto l'erede onerato non è, nel caso concreto, in possesso dei beni oggetto di legato. Ritiene, inoltre, il Tribunale che, ricorrendo nel caso concreto un'ipotesi di legato di credito, neppure può ipotizzarsi un possesso in senso tecnico, ma solo un diritto al pagamento che entra a far parte del patrimonio del legatario *ope legis* al momento stesso del decesso del *de cuius*, secondo la volontà testamentaria del medesimo[18].

Le medesime considerazioni il Tribunale ritiene debbano valere anche in relazione agli altri rapporti bancari oggetto del legato e, precisamente, anche in relazione al valore monetario di titoli, azioni e fondi di investimento depositati presso l'istituto di credito o da esso amministrati o gestiti. A parere del Tribunale, infatti, anche per tali diritti il *de cuius* ha inteso beneficiare il legatario di un capitale e dei relativi frutti civili esistenti e valutabili al momento dell'apertura della successione, così individuandosi, anche in detti casi, un legato di specie.

Accogliendo la domanda della attrice, il Tribunale dichiara, quindi, che la legataria è unica proprietaria dei beni oggetto del legato e che ha diritto di ottenere direttamente dalla banca il pagamento di tutte le somme depositate nel conto corrente, nonché di liberamente disporre dei titoli e valori custoditi e delle azioni presenti nel deposito titoli.

Il giudice, conseguentemente, condanna la banca al pagamento in favore della legataria della somma, oltre ad interessi di legge dalla data della domanda giudiziale al saldo, e a trasferire all'attrice tutti i titoli e valori custoditi nel deposito nonché le azioni e le quote del fondo di investimento.

Il Tribunale, infine, rigetta la domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni per la mancata tempestiva disponibilità delle somme e dei titoli oggetto del legato, ma solo per il fatto che la legataria non ha fornito prova alcuna della sussistenza di un danno, danno che non può ritenersi esistente *in re ipsa*.

## 9. La responsabilità della banca che paga il legatario

Affrontate le differenti opinioni circa la legittimazione del legatario a domandare direttamente alla banca la disponibilità dei rapporti bancari oggetto di legato, pare utile, ora, indagare quali sono i rischi e le responsabilità che la banca assume nel caso in cui paghi il legatario senza avere ricevuto il preventivo consenso da parte dell'erede.

Al riguardo occorre richiamare l'art. 1188 c.c. in materia di adempimento delle obbligazioni.

Il primo comma di tale norma dispone, come noto, che "il pagamento deve essere fatto al creditore, o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo".

La regola generale è, quindi, che il pagamento deve essere effettuato a favore di soggetto legittimato a riceverlo, pena la non liberazione del debitore e la sua responsabilità per i danni che l'errato pagamento possa aver arrecato al creditore.

Venendo alla questione di nostro interesse, si può ritenere che, se si segue la giurisprudenza di merito sopra indicata per la quale il legatario è soggetto legittimato a chiedere alla banca il pagamento, allora, il pagamento effettuato dalla banca al legatario, anche senza il consenso dell'erede, deve considerarsi liberatorio.

Se, al contrario, si seguono le decisioni dell'ABF sopra indicate per le quali solo l'erede è soggetto legittimato a chiedere alla banca il pagamento, allora, il pagamento effettuato dalla banca al legatario senza il consenso dell'erede potrebbe ritenersi non liberatorio e fonte di responsabilità.

Occorre, tuttavia, ricordare che, ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c., "Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato".

Se anche si seguisse l'orientamento dell'ABF, allora, la liberazione e l'esenzione da responsabilità per la banca sarebbero comunque certe se l'erede ratifica il pagamento effettuato a favore del legatario senza il suo consenso.

Si può, inoltre, ritenere che, anche in mancanza di ratifica da parte dell'erede, la banca sia comunque liberata ed esente da responsabilità in quanto è indubbio che, del pagamento a favore del legatario, l'erede ne approfitta in quanto viene esonerato dall'onere di attivarsi al fine di fare conseguire al legatario quella stessa utilità che quest'ultimo ha ricevuto direttamente dalla banca.

## 10. Il legatario apparente

Nel paragrafo precedente abbiamo data per incontestata la qualifica di legatario in capo al ricevente il pagamento dalla banca.

Vi sono casi, tuttavia, in cui ad essere messa in discussione non è solo la legittimazione del legatario a ricevere il pagamento dalla banca, ma la stessa efficacia del legato[19].

Ciò può accadere nei casi di legato invalido.

Molteplici sono le cause di invalidità di una disposizione testamentaria previste dalla legge.

Può trattarsi di un vizio di contenuto, come nelle ipotesi di legato rimesso all'arbitrio altrui (artt. 631 e 632 c.c.), legato a favore di persona incerta (art. 628 c.c.), legato a favore dell'anima (art. 629 c.c.) o dei poveri (art. 630 c.c.).

Il legato è poi invalido quando la volontà del testatore risulti viziata come nei casi di errore ostativo (art. 625 c.c.), illiceità del motivo che risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.), errore, violenza o dolo (art. 624 c.c.), oppure quando manchi la capacità di disporre per testamento (art. 591 c.c.).

La invalidità del legato può poi dipendere dalla persona del legatario come nelle ipotesi di incapacità di ricevere per testamento (artt. 596-599 c.c.).

Vi son poi i vizi di forma quali la mancanza dell'autografia o della sottoscrizione nel caso di testamento olografo, la mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione dell'uno o dell'altro nel caso di testamento per atto di notaio ed ogni altro difetto di forma (art. 606 c.c.).

Rientra poi tra le ipotesi di nullità quella del testamento materialmente falso.

Altro caso in cui può essere messa in discussione la efficacia del legato riguarda l'ipotesi di legato eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre (art. 554 c.c.)[\[20\]](#).

Il legatario potrebbe, inoltre, avere commesso uno dei comportamenti che determinano indegnità a succedere ai sensi dell'art. 463 c.c., con l'effetto di perdere ogni diritto a conseguire il legato[\[21\]](#).

Il legato può venire meno anche nel caso di inadempimento dell'onere nei casi in cui la risoluzione è stata prevista dal testatore, o l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione (art. 648 c.c.).

Potrebbe poi essere rinvenuto un testamento posteriore il quale può revocare espressamente i testamenti precedenti (art. 680 c.c.) e, in assenza di una revoca espressa, annulla comunque le disposizioni, compresi i legati, contenute negli stessi e che sono con esso incompatibili (art. 682 c.c.).

In tutte le ipotesi di inefficacia del legato, il pagamento effettuato dalla banca al supposto legatario risulta, evidentemente, un pagamento indebito che deve essere restituito.

Occorre, però, domandarsi che tipo di responsabilità assuma la banca in questi casi.

Al riguardo occorre richiamare l'art. 1189 c.c. che introduce una ulteriore eccezione alla regola generale per cui solo il pagamento a soggetto legittimato ha effetti liberatori per il debitore.

Tale eccezione appare ancora più radicale rispetto a quella prevista dal citato secondo comma dell'art. 1188 c.c. in quanto prescinde interamente dal ruolo del creditore e dal fatto che quest'ultimo abbia ratificato il pagamento o ne abbia approfittato.

A sensi di tale norma, infatti, "Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede".

Tale norma pare idonea ad escludere, sia pure a certe condizioni, la responsabilità della banca che abbia pagato il legatario senza il consenso dell'erede, anche nei casi in cui il legato debba considerarsi inefficace.

In presenza dei requisiti previsti dalla norma, infatti, la banca che ha effettuato il pagamento a favore di chi appariva legatario al momento del pagamento deve ritenersi liberata.

Solo nei casi in cui il vizio del legato risulti, al momento del pagamento, rilevabile dal semplice esame del testamento o da altri fatti notori, la banca può, allora, essere ritenuta responsabile, non potendo, in questi casi, invocare una situazione di apparenza o dimostrare di essere stata in buona fede.

Negli altri casi, invece, le pretese da parte dell'erede o del vero legatario dovranno rivolgersi esclusivamente nei confronti dell'apparente legatario che ha ricevuto il pagamento indebito, come precisato al comma 2 dell'art. 1189 c.c. ai sensi del quale: "Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito".

## 11. Conclusioni

Per le argomentazioni svolte dal Tribunale di Genova nella sentenza 20 ottobre 2020, n. 1638, quali sopra riportate e che si ritiene di condividere, sembra potersi concludere che il soggetto a cui favore sia stato disposto un legato avente ad oggetto rapporti bancari possa chiedere direttamente alla banca la disponibilità, salvo l'onere fiscale di presentare la dichiarazione di successione, di tali rapporti, senza dover coinvolgere l'erede.

Questi casi differiscono, infatti, dalla ipotesi di legato avente ad oggetto una determinata somma di denaro senza ulteriori precisazioni, ipotesi nella quale la collaborazione dell'erede, che individui concretamente la somma da corrispondere al legatario, è certamente necessaria.

Da tale conclusione deriva, quindi, che la banca che abbia pagato il legatario senza il preventivo consenso dell'erede deve ritenersi liberata ed esente da responsabilità, salvi i soli casi in cui la inefficacia del legato sia già stata accertata o risulti di immediata percezione al momento del pagamento.

### Note

[1]. Vedasi al riguardo MASI, Dei legati, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca (artt. 649-673), Bologna-Roma 1979, p. 80.

[2]. Vedasi MUSOLINO, L'adempimento del legato. Possesso del bene e consegna al legatario, Riv. notariato, fasc. 2, 2014, pag. 381.

[3]. GIORDANO-MONDELLO, Legato (dir. civ.), in Enc. dir., XIII, 1973, p. 761.

[4] GIORDANO-MONDELLO, op. cit., p. 762; MASI, op. cit., p. 60; CAPOZZI, Successioni e donazioni, 2009, p. 1168-1169.

[5] TRABUCCHI, Legato, Nov. D., 613.

[6] Secondo BONILINI, Legato di somma accreditata in un dato conto corrente, in Fam. Pers. e Succ., 3, 2010, p. 193-194, se, al momento di apertura della successione, il rapporto bancario citato risulta estinto o incapiente, occorre concludere, in mancanza di una diversa indicazione nel testamento, che la volontà del testatore sia mutata in relazione ai legati. Solo ove il testatore, pur facendo riferimento al rapporto bancario, preveda espressamente tale efficacia anche nell'ipotesi di insussistenza sopravvenuta dei beni, il legato può considerarsi comunque efficace, anche nel caso di inesistenza della somma o dei titoli che ne costituiscono oggetto. In giurisprudenza vedasi: Cassazione, 3 maggio 1969, n. 1483, in Mass. Foro it., 1969, c. 437, n. 1483, la cui massima così recita: "Il legato di cose determinate solo nel genere che si trovano in un determinato luogo, è valido anche se nulla si trovi nel luogo indicato nel momento della morte del testatore quando l'indicazione stessa risulti formulata soltanto per suggerire all'erede o all'onerato un più facile modo di esecuzione del legato"; App. Firenze, 22 settembre 1965, in Foro padano, 1966, I, c. 1045 ss., così massimata: "Se il testatore abbia legato espressamente somme di denaro depositate in un conto corrente presso un istituto bancario, i lasciti non si possono considerare come legati di cose genericamente determinate pertanto la estinzione del conto corrente, dopo la formazione della scheda testamentaria, produce di regola la revoca dei legati"; Cassazione, 4 giugno 1991, n. 6317 la cui massima così recita: "Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dall'art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito del de cuius verso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca".

[7] GIORDANO-MONDELLO, op. cit., p. 763; MASI, p. 68.

[8] In relazione all'utilizzo della *relatio* nel testamento vedasi BARALIS, Il testamento per relationem, in Successioni e donazioni a cura di RESCIGNO, vol. I, 1994, p. 967 ss.

[9] La dottrina ha, infatti, chiarito che il legato che abbia ad oggetto tutte le cose di un determinato genere che si trovano in un certo luogo è un legato di cosa certa e determinata, come tale sottratto all'applicazione degli artt. 653 e 664 c.c., così PEREGO, I legati, in Tratt. dir. priv. diretto da RESCIGNO, VI, 238.

[10] Vedasi al riguardo Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2013, n. 14358, Riv. Notariato 2014, 2, p. 370, la cui massima è riportata oltre nel testo.

[11] Al riguardo autorevole dottrina ha precisato che è configurabile un legato di credito "solo laddove emerga la volontà di trasferire tutte le somme depositate sul conto, potendosi in questo caso ipotizzare una volontà di cedere l'intero credito", mentre diventa più difficile parlare di legato di credito "nel caso in cui il legato sia specificato in una somma determinata, posto che in tal caso il rapporto bancario funge prevalentemente da criterio di individuazione dei mezzi per il

soddisfacimento”, così CRISCUOLO Legato di somme o titoli depositati su conto corrente in Notariato, 4/2010, pp. 437-441.

[12] Ritenendo applicabile la disciplina del legato di credito, anziché quella del legato di cose da prendersi da un certo luogo, risulterebbe, invece, irrilevante l’eccezione della rimozione temporanea.

[13] Vedasi CAPOZZI, op. cit., p. 1180; GIORDANO MONDELLO, op. cit., p. 764-765.

[14] Sul problema della permanente efficacia del legato anche nel caso in cui i rapporti bancari intrattenuti presso una certa banca o presso una certa filiale siano stati successivamente trasferiti presso altra banca o presso altra filiale si rinvia a BELLINVIA, Studio n. 309-2012/C “Legato avente ad oggetto un “rapporto bancario” e conseguenze della mancanza dei beni che ne formano oggetto” Approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 20 settembre 2012.

[15] L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del suo inadempimento è resa pubblica sul sito internet dell’ABF per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. In ciascun Collegio l’Organo decidente è composto da cinque membri: il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; un membro è designato dalle associazioni degli intermediari; un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

[16] L’art. 3 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” del 11 giugno 2011 definisce “cliente”, quale soggetto legittimato a proporre ricorso all’ABF, il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari.

[17] Richiama al riguardo la già citata Cassazione civile, sez. II, 6 giugno 2013, n. 14358.

[18] Il Tribunale non fa riferimento all’art. 658 comma 3 c.c. ai sensi del quale “ L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore”. Da tale norma non sembra, tuttavia, derivare che la richiesta del legatario al debitore di adempiere alla obbligazione sia necessariamente subordinata alla preventiva richiesta all’erede della consegna dei titoli del credito, anche perché per molti crediti non vi è alcun titolo in senso materiale da dover consegnare.

[19] L’elencazione dei vari casi indicati nel testo è ripresa da IEVA, Conflitti tra eredi e legatari: obblighi e responsabilità della banca, Riv. notariato, fasc. 4, 1996, pag. 705 e segg.

[20] Vedasi al riguardo anche Cassazione civile sez. II, 19 marzo 2021, n. 7862 per il caso di conto corrente cointestato.

[21] Si ricorda che secondo l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza l'indegnità opera come esclusione ex post dall'eredità o dal legato, pertanto l'indegno può accettare l'eredità o conseguire il legato salvo essere successivamente escluso a seguito di un giudizio che si conclude con una sentenza avente natura costitutiva che fa venir meno l'acquisto con effetto retroattivo. Vedasi al riguardo in dottrina MONOSI, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni a cura di RESCIGNO, Padova, 1994, I, p. 130 e AZZARITI-MARTINEZ-AZZARITI, op. cit., p. 34; in giurisprudenza vedasi Cassazione civile sez. II, 05/03/2009, n. 5402 in Riv. notariato 2010, 1, 216.

## Il legato di rapporti bancari e il ruolo della banca ultima

modifica: 2021-05-05T08:30:44+02:00 da Michele Laffranchi

Vuoi ricevere una notifica ogni volta che Federnotizie pubblica un nuovo articolo?

Inserisci la tua e-mail... \*

Iscriviti

Iscrivendomi, accetto la [Privacy Policy](#) di Federnotizie.

Attenzione: ti verrà inviata una e-mail di controllo per confermare la tua iscrizione. Verifica la tua Inbox (o la cartella Spam), grazie!

### Condividi:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[WhatsApp](#)

[LinkedIn](#)

### Argomenti simili:

[L'escrow agreement e il ruolo del notaio](#)

[Deposito prezzo: un'opportunità da non perdere](#)

[L'evoluzione del certificato di agibilità dei fabbricati e la prassi notarile](#)

[Riforma del terzo settore: nuovi termini per gli adeguamenti degli Statuti e bozza di Statuto di Fondazione ETS](#)

---

Articolo pubblicato su Federnotizie: <https://www.federnotizie.it>

Indirizzo Web articolo: <https://www.federnotizie.it/il-legato-di-rapporti-bancari-e-il-ruolo-della-banca/>

Copyright © 2020 Federnotizie. Tutti i diritti riservati.